

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN**  
**COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO**  
*L-P01 Classe delle lauree in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio*

Approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Laurea del 08/11/2023

Approvato nella seduta della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 13/11/2023

Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 16/11/2023

**TITOLO I**  
**FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

**ART. 1**

**FINALITÀ**

1. Il Corso di Laurea in “Costruzioni, Infrastrutture e Territorio” afferisce alla Classe L-P01 (Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio) ed è incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA).
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea in “Costruzioni, Infrastrutture e Territorio”.
3. L'Ordinamento Didattico (RAD) è riportato nell'Allegato 2.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA) e pubblicato a stampa e/o sul sito web del DIA e sul sito web del Corso di Laurea (CdL).
5. Al termine del corso di laurea, il titolo di studio conseguito è la “Laurea in Costruzioni, Infrastrutture e Territorio” (classe L-P01 delle lauree in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio). A coloro che conseguono la laurea è attribuita la qualifica accademica di Dottore.
  
6. In relazione al disposto della Legge 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti) e del Decreto Interministeriale 682 del 24 maggio 2023, l'esame finale abilita all'esercizio della professione di geometra laureato o di perito industriale laureato (sezione dell'albo professionale riservato ai periti industriali edili). Al momento dell'immatricolazione lo studente indica se intenda abilitarsi alla professione di geometra laureato o a quella di perito industriale laureato. La scelta è da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.

**ART. 2**

**OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO DI LAUREA, PERCORSI FORMATIVI, RISULTATI DI APPRENDIMENTO E SBocchi PROFESSIONALI**

1. Gli obiettivi formativi, i percorsi formativi, i risultati di apprendimento e gli sbocchi professionali del Corso di Laurea in “Costruzioni, Infrastrutture e Territorio” sono indicati nella Scheda Unica Annuale (SUA) e sono riportati nell'Allegato 3.

**ART. 3**

**ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

1. Il quadro delle attività formative è formulato con riferimento ai crediti formativi universitari (CFU).
2. Ad ogni credito formativo corrispondono di norma 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale. Ad un credito formativo corrispondono 8 ore di lezione frontale; 12 ore di esercitazioni, laboratorio, o laboratorio di progetto; 25 ore di tirocinio.
3. Per conseguire la laurea, lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti suddivisi nelle diverse tipologie, come riportato nel Piano degli Studi (Allegato 1).

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Ogni anno accademico comprende di norma 60 crediti.</li> <li>5. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno dodici settimane ciascuno, separati da periodi di esclusiva valutazione finale degli studenti.</li> <li>6. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, incluse le modalità di erogazione e la verifica della preparazione, vengono pubblicati annualmente sul sito web del CdS.</li> <li>7. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami vengono pubblicati secondo le tempistiche previste dalle linee guida di Ateneo.</li> <li>8. Al terzo anno di corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio obbligatorio presso enti e strutture convenzionate con l'Università di Parma, la cui consistenza in termini di crediti è indicata nel Manifesto degli studi.</li> <li>9. Le "Attività a scelta dello studente", incluse quelle per cui è prevista la verifica di congruità da parte del Consiglio di Corso di Laurea (CCL), sono riportate nel Manifesto degli Studi che è pubblicato annualmente sul sito web del Dipartimento. La scelta da parte degli studenti deve essere effettuata secondo le modalità pubblicate nel Manifesto.</li> </ol>
<b>ART. 4</b>
<b>PIANI DEGLI STUDI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. All'atto dell'iscrizione al primo anno di corso allo studente è attribuito un piano degli studi standard valido per la coorte di appartenenza, pubblicato nel Manifesto degli studi e sul sito web del Corso di Laurea.</li> <li>2. Lo studente, per particolari ed eccezionali esigenze personali, può presentare un piano di studio individuale, diverso da quello ufficiale, compilando un apposito modulo entro la data indicata nel Manifesto degli Studi. Il piano proposto sarà esaminato dal CCL che valuterà la sua congruità con l'ordinamento didattico e con la formazione necessaria al conseguimento del titolo e le motivazioni culturali fornite dallo studente.</li> <li>3. Il piano di studio approvato è vincolante per lo studente, anche per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative a scelta.</li> </ol>
<b>ART. 5</b>
<b>TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'ambito delle attività formative, almeno 48 CFU sono acquisiti mediante lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) finalizzato all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del CdL.</li> <li>2. Le attività di tirocinio si svolgono in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali. Per lo svolgimento delle attività di TPV, vengono attivate apposite convenzioni con i soggetti prima menzionati.</li> <li>3. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgano in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei 48 CFU di cui al comma 1 del presente articolo sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.</li> <li>4. I tirocini sono attuati nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e della normativa vigente, secondo la disponibilità accertata di aziende pubbliche e private.</li> <li>5. Il corso di laurea si avvale di un docente con funzioni di Coordinatore delle attività di tirocinio, da individuarsi tra i membri del CCL, che verifica annualmente l'attivazione e il regolare svolgimento dei tirocini da parte degli studenti. Il Coordinatore tiene i rapporti con le strutture esterne nelle quali si svolgono le attività di TPV.</li> <li>6. La convenzione individua un tutor interno alle strutture in cui sono svolte le attività di TPV, che opera in collaborazione con un tutor accademico al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.</li> <li>7. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU relativi al TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello</li> </ol>

svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa.

8. Le attività di tirocinio possono essere intraprese a partire dal 3<sup>o</sup> anno di corso e comunque non prima di aver conseguito 100 CFU.
9. L'attività di tirocinio è svolta in coerenza alla scelta effettuata in merito alla professione alla quale lo studente intende abilitarsi (geometra laureato e perito industriale laureato).
10. L'attivazione dei tirocini è regolata dalle procedure di Ateneo alle quali si rimanda.
11. Lo studente non laureato già abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

#### **ART. 6**

##### **TIPOLOGIE DEGLI ESAMI E DELLE VERIFICHE DI PROFITTO**

1. L'esame di profitto è un processo valutativo articolato in una o più prove, esercitazioni e colloqui, che si conclude con un voto finale o con un giudizio di idoneità. Tali prove, ordinariamente calendarizzate negli appelli d'esame, possono essere previste anche durante il periodo di erogazione dell'insegnamento (cosiddette 'prove parziali' o 'in itinere').
2. Le modalità di accertamento della preparazione, nonché la possibilità di prove in itinere, sono indicate dal docente all'inizio di ogni anno accademico e vengono coordinate dal CCL. Le prove di accertamento in itinere, anche se negative, non precludono allo studente la possibilità di sostenere l'esame negli appelli della prima sessione utile.
3. La valutazione degli insegnamenti integrati è espressa con un unico voto in trentesimi.
4. Per ciascun insegnamento devono essere previsti un numero minimo di appelli pari a 7, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e ragionevolmente distanziati nell'ambito della medesima sessione. Nella predisposizione del calendario va evitata la sovrapposizione tra esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso e periodo didattico. Il Presidente della commissione d'esame può aggiungere, di volta in volta, appelli oltre a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore del Dipartimento, al Presidente del Consiglio di Corso di Studio e al Servizio per la didattica del Dipartimento. Le date e gli orari di inizio degli appelli resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative intervenute.
5. In ciascuna sessione si tengono esami di tutti gli insegnamenti attivi.
6. Per esami articolati in più prove, deve essere consentito agli iscritti di sostenere le medesime all'interno dell'appello e comunque entro la sessione.
7. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, senza alcuna limitazione numerica, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza.
8. Al di fuori delle sessioni d'esame è facoltà del docente istituire, anche su richiesta degli studenti, appelli d'esame riservati a studenti fuori corso o che non hanno più obblighi di frequenza.

#### **ART. 7**

##### **COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME**

1. Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite da almeno due membri di cui uno titolare dell'insegnamento. Gli esami sono pubblici e la composizione delle commissioni è resa nota prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicata sul sito web del Dipartimento. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal titolare dell'insegnamento (Presidente della Commissione).
2. Le commissioni d'esame sono nominate dal Presidente del CCL all'inizio dell'anno accademico su proposta del titolare dell'insegnamento o del coordinatore del corso integrato, qualora previsto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **ART. 8**

##### **PROVA PRATICA VALUTATIVA**

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) che precede la prova finale (esame di laurea).
2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di geometra laureato o di perito industriale laureato.
3. Per l'ammissione alla prova pratica valutativa (e alla successiva prova finale), lo studente deve aver conseguito, entro quindici giorni dalla data fissata per l'esame di laurea, i CFU relativi a tutte le attività previste nel piano di studio ad esclusione di quelli dell'esame finale.
4. La domanda di ammissione all'esame finale deve essere presentata secondo le modalità specificate nella pagina web dedicata sul portale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
5. La prova pratica valutativa si tiene di norma una settimana prima dell'esame di laurea.
6. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
7. La Commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per una metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del Corso di Laurea, e, per l'altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio nella professione prescelta dallo studente.
8. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea di cui all'articolo successivo. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica valutativa, l'esame finale si interrompe e si ritiene non superato. L'esame finale andrà pertanto ripetuto interamente in una sessione successiva.

#### **ART. 9**

##### **PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella redazione di un elaborato (tesi di laurea) che approfondisce una specifica tematica nell'ambito delle attività formative del CdL. Il tema e la tipologia dell'elaborato sono concordati dallo studente con il Relatore di tesi. Il Relatore deve essere un docente titolare di un insegnamento del Corso di Laurea, o docente di un SSD presente nel piano di studi, all'atto della presentazione della domanda.
2. La tesi di laurea viene valutata dalla Commissione di Laurea con l'eventuale esposizione e discussione della stessa da parte del candidato.
3. A richiesta l'elaborato finale può essere redatto in lingua inglese, con un ampio sommario in lingua italiana.
4. La determinazione del voto finale compete alla commissione di laurea che prenderà in esame la media complessiva degli esami su base 110. Il punteggio di presentazione alla prova finale è calcolato come media ponderata, prendendo come pesi i CFU relativi ai singoli insegnamenti, escluse le idoneità e la prova finale. Nel conteggio, ad ogni esame il cui voto finale sia con lode verranno attribuiti ulteriori 3/30. Il punteggio di presentazione è espresso su base 110; viene arrotondato per eccesso se il decimale è maggiore o uguale a 0.5, per difetto se minore di 0.5; gli esami in soprannumero non vengono considerati. La Commissione di laurea valuterà in modo complessivo la preparazione del candidato tenendo conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria nonché della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio. L'elaborato finale può essere valutato al più 4 punti dalla "Commissione di Laurea".
5. Allo studente che si laurea in corso d'anno è attribuito un bonus di 1 punto.
6. Agli studenti che nel loro percorso di studi abbiano partecipato a programmi di mobilità studentesca internazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del presente Regolamento, e che abbiano

conseguito un riconoscimento di crediti formativi per attività formative svolte all'estero, verrà attribuito 1 punto aggiuntivo che concorrerà a determinare il voto di laurea.

7. Ai laureandi che nel corso degli studi abbiano prestato servizio come Rappresentanti degli Studenti negli Organismi di Ateneo viene conferita una menzione speciale, con annotazione della medesima nel *Diploma Supplement*.
8. La Commissione di Laurea è composta da cinque membri nominati dal Direttore di Dipartimento, di cui almeno tre dovranno essere docenti di ruolo dell'Ateneo. Alla sessione di laurea sono invitati due professionisti di comprovata esperienza, con almeno cinque anni di esercizio nella professione prescelta dallo studente, designati dall'ordine o dal collegio professionale di riferimento, preferibilmente scegliendo tra quelli già nominati come membri della Commissione giudicatrice della PPV.
9. Per ciascun anno accademico sono previste almeno tre sessioni di esami di laurea distribuite nell'arco dell'anno accademico. Di norma, la prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea è quella al termine del secondo periodo del terzo anno di corso.
10. La votazione viene espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Qualora il voto finale superi o ugua gli 110, il Presidente può proporre alla Commissione l'assegnazione della lode. In tal caso, per l'attribuzione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

## **TITOLO II** **MODALITA' DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA**

### **ART. 10**

#### **IMMATRICOLAZIONI**

1. Per essere ammesso al corso di laurea, lo studente deve possedere un Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo.
2. È consigliabile una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. È auspicabile che lo studente abbia capacità di ragionamento, conoscenza e attitudine ad utilizzare i principali risultati della matematica elementare, dell'algebra, della fisica ed in generale dei fondamenti delle scienze sperimentali
3. Il Corso di Laurea, in ragione delle attività laboratoriali previste nel percorso formativo, prevede un accesso con numero programmato a livello locale. Annualmente, sul sito web di Ateneo e del Corso di Laurea, viene pubblicato il relativo Bando con specificate le relative modalità di ammissione.
4. Agli studenti che avanzano domanda di iscrizione al corso di laurea è richiesto di sostenere un test di ingresso (TOLC-LP) che, a seconda delle modalità precisate nel bando, dovrà essere sostenuto per collocarsi in graduatoria (test selettivo con soglia) oppure potrà essere sostenuto per autovalutazione (test non selettivo).
5. Allo studente che, entro la data indicata nella pagina web dedicata ai test TOLC-LP sul portale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, non avrà sostenuto il test TOLC-LP o non avrà raggiunto le soglie minime di punteggio (specificate sempre nella pagina web su menzionata), verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).
6. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consiste nell'obbligo di sostenere l'esame di Fondamenti di Analisi Matematica (settore scientifico disciplinare MAT/05) previsto al primo anno prima di poter sostenere qualunque esame del 2° anno.
7. Al momento dell'immatricolazione, lo studente indica se intende abilitarsi alla professione di geometra laureato o a quella di perito industriale laureato.

### **ART. 11**

#### **ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE**

1. Per gli immatricolati potranno essere organizzate attività formative propedeutiche (precorsi) consistenti in lezioni nelle discipline matematiche su conoscenze di base pre-universitarie.

<p>2. I precorsi, di norma, vengono erogati annualmente prima dell'inizio delle lezioni del primo periodo didattico.</p> <p>3. Per gli studenti con OFA potranno essere organizzate attività integrative di recupero.</p>
<p><b>TITOLO III</b> <b>NORME DI FUNZIONAMENTO</b></p>
<p><b>ART. 12</b></p>
<p><b>FREQUENZA E ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO</b></p>
<p>1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli studenti. Gli studenti ottengono automaticamente la frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento previsto nel loro piano degli studi è stato impartito.</p> <p>2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.</p> <p>3. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso.</p>
<p><b>ART. 13</b></p>
<p><b>PASSAGGI, TRASFERIMENTI E OPZIONI</b></p>
<p>1. Il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio è approvato dal CCL e il riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) viene effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi. Il CCL indica il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione.</p> <p>2. Gli studi compiuti sono valutati in crediti e riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo sulla base del Piano ufficiale degli Studi del Corso di Laurea nel rispetto dell'Ordinamento didattico.</p> <p>3. Agli studenti provenienti da corsi universitari stranieri sono riconosciuti i crediti acquisiti nelle discipline comuni al Corso di Laurea in "Costruzioni, Infrastrutture e Territorio" previa valutazione delle relative equipollenze stabilite sulla base del riconoscimento di non meno dell'80% dei relativi contenuti.</p> <p>4. Sono possibili passaggi od opzioni solamente per gli anni di corso attivati, previa verifica del rispetto della massima numerosità degli studenti dell'anno per il quale si richiede l'iscrizione.</p> <p>5. Per passaggi o trasferimenti che diano luogo al riconoscimento di almeno 5 CFU convalidati dal Consiglio di Corso di Laurea, escluse le idoneità di lingua straniera, non è richiesto di sostenere il test di ingresso. Nel caso in cui il trasferimento avvenga tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe a orientamento professionale, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.</p>
<p><b>ART. 14</b></p>
<p><b>MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI</b></p>
<p>1. Il CdL aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea ed altri programmi di mobilità internazionale risultanti da eventuali convenzioni bilaterali.</p> <p>2. Le modalità di partecipazione a tali programmi, nonché le procedure per il riconoscimento dei CFU per gli esami sostenuti all'estero, sono indicate nella pagina web di Dipartimento sulla Mobilità internazionale.</p>
<p><b>Art. 15</b></p>
<p><b>CONDOTTA DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI</b></p>
<p>1. Gli studenti e i docenti devono attenersi al "Codice Etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Parma", pubblicato sul sito web di Ateneo.</p>
<p><b>ART. 16</b></p>
<p><b>VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL CORSO DI STUDIO</b></p>

- |   |
|---|
| 1. In applicazione delle disposizioni vigenti, il CdS si uniforma alle procedure di Ateneo per la valutazione e l'assicurazione della qualità, assicurando l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche sotto la supervisione del Presidio della Qualità d'Ateneo e del Presidio della Qualità di Dipartimento. |
|---|

<b>ART. 17</b>
----------------

- |   |
|---|
| 1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo. |
|---|